

---

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013), ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della L.122/1992, prevedendo che l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

Sono state, quindi, unificate in una nuova categoria chiamata "meccatronica", le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.

Sono state dettate anche le disposizioni transitorie, prevedendo quanto segue.

Le imprese di autoriparazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di "meccatronica", di cui al citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 122/1992.

Le imprese di autoriparazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge 122/1992, devono frequentare con esito positivo un corso professionale. In mancanza di ciò, decorso il suddetto termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224.

A breve sarà disponibile la nuova modulistica.

---

Ultima modifica

Mer, 09/01/2013 - 08:41